

Frontalieri e residente esteri, nuova giungla fiscale

Che relazione c'è tra residenza fiscale e l'imposizione fiscale per le persone fisiche?

9. Per coloro che nel 2014 si sono trasferiti all'estero, definitivamente o temporaneamente, o comunque hanno realizzato redditi in Paesi esteri, si rende necessario verificare quali sono gli obblighi impositivi e dichiarativi da assolvere in Italia. Questo dipende sia dalla residenza fiscale del soggetto che dal tipo di reddito realizzato. La necessità di individuare la residenza fiscale di una persona fisica discende dal diverso criterio utilizzato per tassare i soggetti residenti rispetto ai non residenti, tanto è vero che, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle), mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. L'articolo 2, D.P.R. 917/1986, dopo aver stabilito al comma 1 che soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Suddetta norma, dunque, qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo di imposta, è in possesso di uno dei seguenti

requisiti: iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; domicilio nel territorio dello Stato; residenza nel territorio dello Stato. Come si evince letteralmente dalla norma e dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 304/E del 1997 i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti.

Nel caso in cui un contribuente risultasse fiscalmente residente in Italia in base ai criteri anzidetti e risultasse fiscalmente residente anche in un Paese estero in base alla normativa interna di quel Paese, per dirimere la controversia sulla definizione della residenza fiscale delle persone fisiche si dovrà far ricorso, ove esistente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il paese estero di riferimento. Una volta stabilito che il contribuente è fiscalmente residente in Italia, quindi obbligato a tassare i redditi ovunque prodotti, si passerà ad analizzare l'esercizio della potestà impositiva italiana sulla tipologia di reddito realizzato.

Ad esempio se nel corso del 2014 ci si è recati da La Spezia tutti i giorni in Francia in quanto lì si svolge l'attività di lavoro dipendente e si è percepito redditi in Francia per euro 120.000, tali redditi vanno tassati anche in Italia? In tal caso, troverà applicazione la disposizione Convenzionale in tema di frontalieri, in quanto: il con-

tribuyente risiede in una Regione confinante con la Francia (Liguria); è ipotizzabile sostenere che il contribuente sia fiscalmente residente in Italia. Di conseguenza, i redditi da lavoro dipendente percepiti da Tizio in Francia saranno tassati esclusivamente in Italia, quindi tenendo conto della franchigia di euro 6.700. Non si doveva tener conto della suddetta franchigia per il calcolo degli acconti.

Si evidenzia inoltre che il co. 690 della Legge di Stabilità 2015 ha innalzato la franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri, che dal 1° gennaio 2015 passa da 6.700 euro a 7.500. La richiamata disposizione recita: "a decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 7.500 euro". Il precedente intervento del Legislatore ed in particolare il co. 175, art. 1, Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) aveva riproposto la franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri. Diversamente dalle precedenti disposizioni sul tema, si prorogava a "regime" l'esenzione per tali soggetti, fissando il limite di esenzione a 6.700 euro. Con il nuovo intervento, il Legislatore fa un parziale passo indietro, incrementando la soglia che consente l'esenzione IRPEF dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

BUROCRACIA / 1

Come certificare i propri crediti verso lo Stato

Che novità in merito alla certificazione dei crediti verso la P.A.?

I creditori che intendono presentare l'istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso la P.A. devono necessariamente accreditarsi sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze accessibile al seguente indirizzo web: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>, comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all'utilizzo della piattaforma. Se il creditore è una società o un'impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso. Se il creditore è una persona fisica (ad esempio, un libero professionista), deve preventivamente effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e completare l'accreditamento alla Piattaforma. Un utente può operare per più soggetti creditori, ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze una medesima persona (es. un commercialista). In questo caso all'utente viene attribuito un ruolo per ciascuno dei soggetti creditori.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

BUROCRACIA / 2

Da fine marzo fatturazione elettronica

E' vero che a fine mese la fatturazione verso la p.a. sarà da effettuare in formato elettronico?

Dal 31 Marzo, ogni fattura destinata alle P.A. dovrà essere emessa in formato elettronico. Le P.A. interessate dall'obbligo non potranno accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non potranno procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica. Viene previsto un trimestre di transizione (dal 01.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse. Secondo la Circolare n. 1 del 9/3/2015 del MEF, i soggetti della P.A. obbligati alla fatturazione elettronica sono i seguenti: indistintamente tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane etc.; i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicati in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti e le amministrazioni autonome.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

IMMOBILIARE

Vendita casa senza il box rischio nullità

E' vero che la vendita di una abitazione senza il diritto d'uso del posto auto condominiale può comportare la nullità del contratto?

La risposta è affermativa. La vendita di un'abitazione senza il diritto d'uso del posto auto condominiale è illegittima e può comportare la nullità dello stesso contratto. Lo dispone la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4733 depositata il 10 marzo 2015. La vicenda riguardava la compravendita di un appartamento nella periferia romana in cui non era contemplato il box. Gli acquirenti davano per scontato che insieme all'appartamento andava abbinato anche il beneficio del posto auto numerato in condominio, contro la decisione del giudice d'appello, adivano la Cassazione. Il diritto di parcheggio condominiale (nel caso specifico connesso ad una veranda abusiva ubicata nello stesso ufficio) rimaneva in capo al venditore. La Cassazione ha precisato che la normativa di riferimento (articolo 41-sexies legge 1150/1942) pone un vincolo di destinazione obbligatorio tra la cubatura totale dell'edificio e gli spazi destinati a parcheggio, facendo sorgere un diritto reale sugli stessi a favore di tutti i condomini.

Giuseppe Colucci
avvocato